



LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' RENDE NOTA AI COLLEGHI

LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI SOSTITUZIONE DEL LIBERO PROFESSIONISTA AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 3 LEGGE 53/2000

La legge 8 marzo 2000 n. 53 costituisce la normativa cardine in materia di conciliazione tra lavoro e famiglia. L'art. 9, comma 3, consente la sperimentazione di azioni positive per la sua realizzazione. Avendo carattere sperimentale ha subito varie modifiche e da ultimo, il 18/5/2011 è entrato in vigore il nuovo regolamento di attuazione.

L'art.9 comma 3 prevede lo stanziamento di appositi fondi, al fine di consentire al lavoratore autonomo, in presenza di necessità di cura genitoriale, il suo allontanamento temporaneo dalla propria attività, mediante la nomina di un sostituto cui delegare, in tutto o in parte, la propria attività. Il sostituto, autonomamente selezionato, deve avere adeguati requisiti professionali per svolgere le attività necessarie al tipo di sostituzione concordata (es. redazione atti, sostituzione in udienza, adempimenti di cancelleria, cura dei rapporti con i clienti etc.)

Rientrano tra i soggetti ammessi al finanziamento anche gli avvocati.

Il finanziamento è finalizzato a sostenere un progetto che copra le spese derivanti dall'intervento di conciliazione, ossia dalla sostituzione dell'avvocato con un altro avvocato per un periodo non superiore ai 12 mesi.

L'importo massimo finanziabile è di euro 35.000,00 per ciascun progetto, i progetti devono essere inviati entro il 13 luglio e 28 ottobre 2011 al Dipartimento per le politiche della famiglia per via telematica.

La modulistica e le istruzioni per la compilazione sono disponibili nel sito del Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
(www.politichedellafamiglia.it)